



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.

307

Del

25 LUG. 2014

Atti 79/2014

Oggetto: contratto di servizi di aggiornamento professionale stipulato tra la Bristol-Myers Squibb S.r.l. e l'Azienda Ospedaliera.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- BMS è una casa farmaceutica affiliata del Gruppo BRISTOL-MYERS SQUIBB, che ricerca, sviluppa, produce e commercializza in Italia diverse specialità medicinali ed attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute;
- BMS nell'ambito di un progetto interno di "talented retention" intende far partecipare alcuni dei suoi Medical Science Manager (MSM), opportunamente selezionati dalla stessa, ad un corso di aggiornamento professionale di carattere medico-scientifico all'interno di strutture sanitarie presenti sul territorio italiano;
- BMS ha presentato all'Azienda Ospedaliera una proposta di Progetto di aggiornamento professionale, allegato al presente contratto (ALL. A), nello specifico al Dipartimento di Reumatologia diretto dal Prof. Pier Luigi Meroni individuato quale tutor aziendale del Progetto formativo di che trattasi;
- l'Azienda Ospedaliera, previo parere favorevole all'iniziativa da parte del prof. Meroni, ha valutato e accolto la proposta di Progetto avente come obiettivo quello di consentire ad un Medical Science Manager di BMS di approfondire le proprie conoscenze teorico-pratiche in merito al trattamento dell'Artrite Reumatoide e di altre patologie reumatologiche;

precisato che il contratto di servizi di aggiornamento professionale sottoscritto dalla Bristol-Myers Squibb S.r.l. in data 17.06.2014 e controfirmato dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera in 27.06.2014, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, prevede nello specifico che:

- l'attività formativa presso l'Azienda dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità di cui al presente contratto e non sarà funzionale alla promozione e/o prescrizione di prodotti farmaceutici di BMS;
- il corso di aggiornamento professionale, della durata di 1 settimana (30 ore), verterà sull'approfondimento da parte di un Medical Science Manager, con il supporto del tutor aziendale, di attività cliniche e gestionali legate al trattamento delle malattie



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 307	De 25 LUG. 2014	Atti 79/2014
-----------------------------	------------------------	--------------

reumatologiche come meglio riportate nel Progetto (ALL. A) del contratto in parola;

- a fronte dello svolgimento del corso BMS, si impegnerà a corrispondere all'Azienda un corrispettivo complessivo pari a € 10.000,00 + IVA (art. 2 "oggetto dell'accordo");

verificato che non sussistono nel caso di specie situazioni e/o collegamenti con esponenti dell'Azienda Ospedaliera tali da configurare situazioni di potenziale conflitto di interessi;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di prendere atto del perfezionamento del contratto di servizi di aggiornamento professionale stipulato tra la Bristol-Myers Squibb S.r.l. e l'Azienda Ospedaliera, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per l'espletamento di un corso professionale (della durata di una settimana) da parte di un Medical Science Manager di BMS, per l'approfondimento di conoscenze teorico-pratiche e degli aspetti relativi alla gestione ed al trattamento dell'Artrite Reumatoide e di altre malattie reumatologiche, secondo quanto riportato nel Progetto allegato al contratto di che trattasi;
- 2) di precisare che il contratto decorrere dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore sino al 31.07.2014;
- 3) dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione di acquisire il corrispettivo di € 12.200,00 (IVA INCLUSA) che verrà erogato dalla BMS e che verrà registrato sul conto economico al conto n. 400.010.00010 "contributi da privati" del Bilancio d'esercizio 2014;
- 4) di individuare il prof. Pier Luigi Meroni, Direttore del Dipartimento di Reumatologia quale tutor aziendale del Progetto formativo di che trattasi, con mandato di attuazione e monitoraggio del presente accordo;
- 5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 307	Del 25 LUG. 2014	Atti 79/2014
-----------------------------	-------------------------	--------------

- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO
(dott. Renato Malaguti) (dott. Nunzio A. Boccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 307	Del 25 LUG. 2014	Atti 79/2014
-----------------------------	-------------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **25 LUG. 2014**

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n.9 (nove) pagine di cui n. 5 (cinque) pagine di allegati.



Bristol-Myers Squibb

CONTRATTO DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

TRA

- (1) **BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Virgilio Maroso 50, Codice Fiscale 00082130592 e Partita IVA 01726510595, in persona del Direttore Medico Dottor Giovanbattista Leproux (BMS) munito di poteri di rappresentanza, ("BMS")

E

- (2) **Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini** con sede legale in Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari 1, Codice Fiscale n. 80064670153, Partita IVA n. 00903310159, in persona del Direttore Generale Dott. Amedeo Tropiano ("Azienda")

(di seguito anche definiti congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

I. BMS è una casa farmaceutica affiliata del Gruppo BRISTOL-MYERS SQUIBB, che ricerca, sviluppa, produce e commercializza in Italia diverse specialità medicinali ed attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute.

II. BMS nell'ambito di un progetto interno di "talented retention" (Progetto) intende far partecipare alcuni dei suoi Medical Science Manager (MSM) opportunamente selezionati dalla stessa ad un corso di aggiornamento professionale di carattere medico-scientifico all'interno di strutture sanitarie presenti sul territorio italiano;

III. BMS ha presentato il suo Progetto all'Azienda, allegato al presente accordo (ALL. A), nello specifico al Dipartimento di Reumatologia diretto dal Prof. Pier Luigi Meroni Individuato, ai fini del presente contratto, quale tutor aziendale del Progetto di che trattasi;

IV. L'Azienda ha valutato il Progetto ed intende svolgere il corso di aggiornamento professionale per BMS con le modalità di cui al presente Accordo;

V. Le parti riconoscono e convengono che l'attività formativa svolta dall'Azienda dovrà avvenire nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili, linee guida e deontologia del settore (Normativa) e non è funzionale alla promozione e/o prescrizione di prodotti farmaceutici di BMS.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Interpretazione

- 1.1. I titoli degli articoli che compongono il presente Accordo sono da intendersi come una guida e non influiscono sull'interpretazione degli stessi.
- 1.2. All'interno del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

- a) ogni riferimento alle parti, ad articoli, disposizioni o premesse è da ritenersi riferito alle parti, articoli, disposizioni o premesse del presente Accordo;
- b) l'uso del al singolare include il plurale e viceversa;
- c) ogni riferimento a leggi, regolamenti e atti normativi è da intendersi come alla versione aggiornata ed in vigore della legge, regolamento o atto normativo.



1.3. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo ed ogni riferimento all'Accordo includerà le premesse.

2. Oggetto dell'Accordo

- 2.1. L'Azienda accetta di svolgere il corso di aggiornamento professionale (il corso) alle condizioni di cui al presente Accordo.
- 2.2. L'Azienda individuerà un medico nel Dipartimento che svolgerà funzioni di tutor dell'MSM scelto da BMS per partecipare al corso di aggiornamento professionale.
- 2.3. L'Azienda sceglierà il medico tra quelli con contratto lavoro a tempo pieno e con competenze nell'area terapeutica Reumatologia.
- 2.4. Il corso di aggiornamento professionale si articolerà in 1 (una) settimana lavorativa. Nel corso della settimana, l'MSM con il supporto del tutor di riferimento svolgerà un'attività di formazione nell'ambito ambulatoriale e della normale attività di reparto, come riportato nell'allegato A. Durante la seconda settimana svolgerà un'attività di aggiornamento nell'ambito delle nuove frontiere terapeutiche. [DESCRIVERE MEGLIO]
- 2.5. A fronte dello svolgimento del corso BMS, si impegna a corrispondere all'Azienda un corrispettivo complessivo pari a € 10.000,00 + IVA (diecimila/00) (**Corrispettivo**).
- 2.6. Il presente contratto prevarrà su qualsiasi condizione standard di BMS e dell'Azienda.
- 2.7. Nel caso in cui BMS intenda cancellare o modificare il corso di formazione, BMS lo comunicherà all'Azienda con 30 giorni di preavviso. BMS pagherà i costi ragionevoli effettivamente sostenuti o che siano non evitabili alla data della cancellazione, fino al massimo del Corrispettivo che sarebbe altrimenti stato dovuto. Nel caso in cui BMS modifichi il corso di formazione in conformità alla presente clausola, il Corrispettivo dovrà essere rinegoziato dalle parti sulla base delle modifiche apportate.

3. Obbligazioni dell'Azienda

- 3.1. L'Azienda svolgerà il corso di aggiornamento in piena autonomia gestionale ed organizzativa, utilizzando personale medico adeguatamente qualificato e nel rispetto di tutti gli obblighi in materia fiscale e di previdenza, di assistenza e assicurazione sociale, con esonero di BMS da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo, pena la risoluzione immediata dell'Accordo e conseguente risarcimento dei danni.
- 3.2. L'Azienda si impegna, previo accordo con BMS sui tempi e modalità, a consentire a BMS di verificare l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, al fine di aggiornarsi sullo sviluppo del corso da parte dell'Azienda e sul rispetto della Normativa.

4. Obbligazioni di BMS

- 4.1. BMS si impegna a pagare il Corrispettivo in conformità al presente Accordo.
- 4.2. BMS dichiara e garantisce che l'MSM, in quanto dipendente della stessa, è coperto da adeguata assicurazione ai sensi della normativa applicabile.

5. Compliance

- 5.1. L'Azienda provvederà all'esecuzione del corso nel rispetto della Normativa, e di ogni altra legge o regolamento applicabile ai fini dell'Accordo e della sua specifica area di rischio.
- 5.2. L'Azienda prende atto che BMS segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico ("Standard di Condotta Professionale ed Etica") e nel Codice Deontologico di Farmindustria e non avvalga in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi. Qualsiasi condotta contraria a quei principi costituirà causa di immediata risoluzione dell'Accordo da parte di BMS.
- 5.3. BMS prende atto che l'Azienda ha adottato il proprio Codice Etico Comportamentale ex D.Lgs 231/01, il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Codice di comportamento (visibili e consultabili sul sito internet).

6. Corrispettivo

- 6.1. BMS si impegna a corrispondere all'Azienda il Corrispettivo, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) + IVA a conclusione della settimana di corso.
- 6.2. Il pagamento del Corrispettivo è subordinato all'esecuzione del corso secondo i termini del presente Accordo.
- 6.3. Il Corrispettivo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c.c. indicato dall'Azienda a 30 giorni dalla data della fattura.

7. Confidenzialità

- 7.1. Ciascuna parte:
 - (a) manterrà confidenziali e proteggerà in ogni momento le informazioni confidenziali riguardanti la controparte di cui sia venuta a conoscenza in relazione al presente Accordo;
 - (b) utilizzerà o rivelerà le informazioni confidenziali dell'altra parte solamente in conformità alle previsioni dell'Articolo 8.2 o per l'esecuzione delle sue obbligazioni secondo il presente Accordo.

1/1



Ciascuna parte potrà comunicare le informazioni confidenziali dell'altra parte solamente:

- (a) al suo personale autorizzato o ai suoi agenti qualora nell'esecuzione del presente Accordo ve ne sia la necessità, purché essi acconsentano ad assumere le medesime o equivalenti obbligazioni di confidenzialità;
- (b) nella misura in cui ciò sia richiesto da leggi, regolamenti, ordini del tribunale, o autorità governative. Nel caso in cui tale diffusione sia richiesta, la parte comunicherà immediatamente all'altra parte la richiesta e collaborerà con le ragionevoli istruzioni da essa fornite al fine di limitare la diffusione delle informazioni confidenziali; e
- (c) nel caso in cui sia stato così concordato per iscritto tra le parti.

8. Privacy

- 8.1. Ciascuna parte rispetterà tutte le leggi sulla privacy nella raccolta, trattamento, diffusione e conservazione di dati personali.
- 8.2. L'Azienda inoltre:
 - (a) si impegna a utilizzare i dati personali relativi a BMS o a terzi interessati solamente allo scopo di eseguire le obbligazioni di cui al presente Accordo o in conformità alla Normativa;
 - (b) comunicherà a BMS i dati personali identificativi di terzi soltanto in presenza del consenso informato degli interessati.
- 8.3. Ai fini del Codice della Privacy, titolare e responsabile del trattamento dei dati personali dei terzi interessati è L'Azienda, in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, L'Azienda si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne BMS da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti o collaboratori, o da terzi.

9. Proprietà intellettuale

- 9.1. Il presente Accordo non produce effetti in relazione ai preesistenti diritti di proprietà intellettuale delle parti.

10. Durata

- 10.1. Il presente Accordo produrrà effetto a decorrere dalla data della sua stipula e resterà in vigore fino alla data 31/07/2014, salvo recesso o risoluzione dello stesso.
- 10.2. BMS potrà estendere la durata sulla base degli stessi termini e condizioni dandone comunicazione scritta all'altra parte 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo.

11. Risoluzione

- 11.1. Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento da ciascuna delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., previo avviso scritto all'altra parte, nel caso di:
 - a) Cessazione nell'attività o nei pagamenti dell'altra parte o l'istituzione contro di essa di qualsiasi procedura fallimentare o di scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria;
 - b) Cessione, effettuata dall'altra parte, a beneficio dei creditori o ammissione, per iscritto, di tale parte, dell'impossibilità di pagare i suoi debiti alla loro scadenza;
- 11.2. Ciascuna parte potrà terminare il presente Accordo dandone comunicazione scritta 30 giorni prima all'altra parte.
- 11.3. Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute negli articoli 5.2 e 5.3 costituirà causa di immediata risoluzione dell'Accordo da parte di BMS.

12. Inadempimento

- 12.1. L'inadempimento o l'adempimento tardivo, inesatto, incompleto, parziale di una qualsiasi delle clausole dell'Accordo consente alla parte adempiente di chiedere, per iscritto, all'altra, l'esatto adempimento, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta deve contenere l'indicazione del comportamento inadempiente e/o della clausola o delle clausole che si assumono violate.
- 12.2. Trascorsi i 15 giorni, la permanenza dell'inadempimento o l'adempimento tardivo, parziale, incompleto o inesatto legittima la parte adempiente a risolvere immediatamente l'Accordo, previa comunicazione scritta.
- 12.3. Le comunicazioni scritte devono essere effettuate a mezzo di raccomandata PEC (posta elettronica certificata).

13. Clausole invalide

- 13.1. L'eventuale invalidità o nullità di una o più clausole dell'Accordo non importa la nullità dell'intero Accordo.

14. Rinuncia

- 14.1. La rinuncia di una delle parti ad un diritto qualsiasi qui sancito, o a perseguire una qualsiasi inadempienza o violazione dell'altra parte, non sarà in nessun modo considerato una rinuncia dei diritti relativi all'Accordo o limitazione del diritto di far rispettare gli obblighi assunti dall'altra parte con il presente Accordo.



Bristol-Myers Squibb

15. Cessione e Subappalto

- 15.1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto da una parte, né in toto, né in parte, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.
- 15.2. L'Azienda potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi solo previa autorizzazione scritta di BMS.

16. Sopravvivenza degli articoli

- 16.1. Le previsioni contenute in questo Accordo che si è inteso espressamente o implicitamente dovessero continuare a produrre effetti, sopravvivranno alla scadenza o risoluzione del presente Accordo.

17. Precedenti accordi e Modifiche

- 17.1. Il presente Accordo, i suoi allegati, ed ogni documento a cui l'Accordo fa riferimento costituiscono l'accordo completo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi e impegni assunti dalle parti aventi il medesimo oggetto.
- 17.2. Le modifiche al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e firmate da entrambe le parti.

18. Legge applicabile e Foro competente

- 18.1. Il presente Accordo ed ogni relativa disputa o pretesa saranno regolati dalle leggi italiane.
- 18.2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo sarà competente il Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Roma, 17-6-2014

Milano, 27 GIU. 2014

Bristol-Myers Squibb S.r.l. ("BMS")

Firma: [Firma]
Nome: Giovanbattista Leproux
Posizione: Direttore Medico



A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini ("Azienda")

Firma: [Firma]
Nome: Dott. Amedeo Tropicano
Posizione: IL DIRETTORE GENERALE

In conformità alle previsioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, L'Azienda dichiara di approvare espressamente le seguenti previsioni: Artt. 2.6, 5.2, 5.3, 10.2, 11.2, 12.3, 18.2.



ALLEGATO A: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Obiettivo: Approfondimento, da parte del MSM di BMS, di conoscenze teorico-pratiche relative a gestione e trattamento dell'Artrite Reumatoide e di altre patologie reumatologiche.

Struttura del progetto

Il corso avrà una durata di 1 settimana (tot 30 ore) e riguarderà le attività cliniche del centro, attraverso le quali l'MSM approfondirà gli aspetti legati a:

- Clinimetria dell'Artrite Reumatoide
- Valutazione degli esami laboratoristici
- Valutazione delle metodiche di imaging in ambito reumatologico
- Aspetti burocratico-amministrativi riferibili a:
 - trattamento con farmaci biologici
 - accesso ambulatoriale e percorsi diagnostico-terapeutici